



**REGOLAMENTO PRESTAZIONE COMPLEMENTARE COMUNALE**

**Art. 1**

Scopo

Allo scopo di migliorare le condizioni di esistenza degli anziani, degli invalidi e degli orfani, il Comune di Muzzano istituisce con il presente Regolamento un aiuto complementare comunale.

**Art. 2**

Beneficiari diritto alle prestazioni complementari

Hanno diritto alla prestazione complementare comunale gli assegnatari di una rendita per l'assicurazione per la vecchiaia e per l'assicurazione per l'invalidità ai quali la Cassa Cantonale ha concesso una prestazione complementare fondata sulla LPC a condizione che siano:

- a) cittadini Svizzeri domiciliati o residenti nel Comune da almeno 5 anni;
- b) cittadini stranieri che soggiornano in Svizzera da almeno 15 anni e nel Comune da almeno 5 anni.

**Art. 3**

Calcolo reddito determinante

**Costituiscono reddito**

- a) rendite AVS e AI (senza l'assegno grandi invalidi e prestazione complementare);
- b) rendite e pensioni di ogni genere, comprese quelle estere (escluse le rendite AVS/AI);
- c) reddito da attività dipendente e indipendente;
- d) prestazioni periodiche di un datore di lavoro (lavori domestici);
- e) indennità giornaliera di assicurazione infortuni, malattia, INSAI, disoccupazione, militare, ecc.;
- f) reddito lordo della proprietà fondiaria (pignoni, affitto, valore locativo);
- g) interessi da deposito a risparmio (titoli, mutui, libretti di deposito);
- h) usufrutto, vitalizio, altre convenzioni analoghe, diritto di abitazione, ecc. anche nel caso in cui il beneficiario vi abbia rinunciato negli ultimi 5 anni;
- i) assegni familiari per figli;
- l) alimenti ricevuti dal coniuge separato o divorziato;
- m) altri redditi.

## Deduzioni

- a) Interessi ipotecari e altri passivi;
- b) spese di manutenzione fabbricati (secondo ultima tassazione);
- c) spese necessarie al conseguimento del reddito;
- d) premi di cassa malati e infortuni;
- e) contributi AVS e disoccupazione;
- f) alimenti pagati al coniuge separato o divorziato;
- g) pigione annua (pers. sole fr. 11'200.--/coniugi fr. 12'600.--);
- h) rette in case di riposo, ricoveri.

## Art. 4

Sostanza

## Reddito sostanza

Al reddito determinante deve essere aggiunto un quindicesimo della sostanza netta imponibile, per la parte che supera la franchigia di:

- fr. 25'000.-- per persone sole e minorenni soli;
- fr. 40'000.-- per coniugi;
- fr. 15'000.-- per minorenni.

## Art. 5

Calcolo sostanza  
imponibile

## Costituiscono sostanza

- a) Deposito a risparmio, contanti e titoli, ecc.;
- b) assicurazione sulla vita (al valore di riscatto);
- c) proprietà fondiaria (valore di stima);

## Deduzioni

- a) debiti ipotecari;
- b) altri debiti.

## Art. 6

Reddito non  
computabile

## Non sono computabili come reddito:

- a) le prestazioni dei parenti, conformemente agli articoli 328 e seguenti del CCS;
- b) le prestazioni dell'assistenza pubblica;
- c) le prestazioni pubbliche e private di natura manifestamente assistenziali;
- d) gli assegni per grandi invalidi;
- e) la prestazione complementare;
- f) le borse di studio o altri aiuti finanziari per l'istruzione.

## Art. 7

Limiti di reddito

La prestazione complementare comunale è concessa quando il reddito determinante annuo non supera l'importo stabilito dalla cassa Cantonale di compensazione AVS/AI.

**Art. 8**  
Prestazioni

La prestazione complementare comunale comporta il versamento dei seguenti importi:

- da fr. 500.-- a fr. 1'500.-- per persone sole e minorenni soli;
- da fr. 1'500.-- a fr. 3'000.-- per coniugi;
- da fr. 500.-- a fr. 1'500.-- per ogni figlio orfano minorenni o agli studi fino ai 25 anni.

secondo il reddito determinante e per una giusta equità sociale.

**Art. 9**  
Reddito determinante  
limite massimo e  
minimo

Il limite massimo del reddito determinante verrà adeguato annualmente ai disposti della LPC.

Il limite minimo del reddito determinante corrisponde al 40% del limite massimo.

**Art.10**  
Calcolo prestazione  
complementare

**Persone sole e orfani minorenni**

Fino al limite minimo corrisponde la prestazione complementare massima di fr. 1'500.--. La prestazione verrà diminuita di fr. 100.-- quando il limite di reddito determinante supera il valore minimo aumentato di 1/10 della differenza fra il valore massimo e il valore minimo e così di seguito.

**Coniugi**

Fino al limite minimo corrisponde la prestazione complementare massima di fr. 3'000.--. La prestazione verrà diminuita di fr. 100.-- quando il limite di reddito determinante supera il valore minimo aumentato di 1/15 della differenza fra il valore massimo e il valore minimo e così di seguito.

**Limiti e prestazioni al 01.01.1995**

**Persone sole e orfani minorenni**

Reddito determinante		Prestazione complementare
fino	a fr. 6'664.--	fr. 1'500.--
da fr. 6'665.--	a fr. 7'663.--	fr. 1'400.--
da fr. 7'664.--	a fr. 8'663.--	fr. 1'300.--
da fr. 8'664.--	a fr. 9'662.--	fr. 1'200.--
da fr. 9'663.--	a fr. 10'662.--	fr. 1'100.--
da fr. 10'663.--	a fr. 11'662.--	fr. 1'000.--
da fr. 11'663.--	a fr. 12'661.--	fr. 900.--
da fr. 12'662.--	a fr. 13'661.--	fr. 800.--
da fr. 13'662.--	a fr. 14'660.--	fr. 700.--
da fr. 14'661.--	a fr. 15'660.--	fr. 600.--
da fr. 15'661.--	a fr. 16'660.--	fr. 500.--

**Art. 14**  
Competenza

L'applicazione del presente Regolamento è affidata al Municipio. L'esecutivo comunale, sentito il parere della Commissione Assistenza, proporrà al Consiglio Comunale modifiche al presente Regolamento ogni qualvolta se ne presenterà la necessità.

**Art. 15**  
Domanda,  
Formalità

Sono legittimati a presentare la domanda di prestazione complementare l'interessato, il suo rappresentante legale, il coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente o discendente, i fratelli, le sorelle come pure i terzi che assistono regolarmente l'interessato e ne hanno durevole cura.

Alla ricezione della domanda il Municipio, su richiesta specifica dell'interessato, si impegna a segnalare altre eventuali possibili fonti di aiuto. Le domande di prestazione complementare devono essere presentate al Municipio sul formulario che la Cancelleria Municipale metterà a disposizione del richiedente entro il 31 ottobre.

La Commissione Assistenza verificherà se risultano ossequiati i requisiti per l'ottenimento delle prestazioni in virtù del presente Regolamento.

**Art. 16**  
Accertamento  
periodico

Il Municipio deve accertare periodicamente, in modo approfondito, se le condizioni dell'aiuto complementare comunale sono ancora adempiute.

**Art. 17**  
Mezzi finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono coperti:

- a) da una somma annua a carico del bilancio del comune, iscritta al ramo "Assistenza";
- b) da eventuali donazioni ed elargizioni di privati o enti di beneficenza.

**Art. 18**  
Norme generali  
applicabili

Si applicano, per il resto, le norme della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari dell'assicurazione federale per la vecchiaia, e superstiti e l'invalidità.

**Art. 19**  
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, abroga ogni precedente disposizione e in particolare il Regolamento del 5 aprile 1993 ed entra in vigore con il pagamento della prestazione Complementare per l'anno 1995, riservata l'approvazione del Consiglio Comunale e del Consiglio di Stato.

## **APPROVAZIONE**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 giugno 1995.

Approvato dalla sezione degli Enti Locali il 20 luglio 1995.